MISURE URGENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO

# Art. 20

## Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico

Le risorse del fondo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, nei limiti dell'importo di euro 2.730.660,28, possono essere utilizzate per il riconoscimento della spesa per i servizi di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in deroga ai limiti previsti relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

Versione in vigore dal 5 maggio 2023, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro |
| Estremi | Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 |
| Capo | III — Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2023 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-inclusione-sociale-e-l-accesso-al-mondo-del/art-20-dotazione-del-fondo-per-la-fruizione-dei-servizi-di-trasporto-pubblico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it